

RITIRATO

DDL 1/2019

“Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3” Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali” e commissariamento ARIF”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 1, dell'articolo 1, dopo il comma 1 del capoverso “Art. 3-bis (attività in ambito fitosanitario)”, è aggiunto il seguente comma:

“2. Sono, altresì, assegnate all'Agenzia le funzioni di supporto ai comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essi delegate, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 24/1990, in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al d.lgs. 102/2004”.

Rosa Barone


Cristian Casili

depositato nelle sedute di audizione dell'11/03/2019
TAC

emendamento art. 2 e. 1 UNANIMITÀ

- aggiungere : dopo le parole "Giunta"

" previo parere della Commissione competente "

Puffi
Puffi
(MEMBER)

depositato nelle sedute del 14 marzo 2019 Puffi

DDL 1/2019

UNANIMITA'

“Integrazione alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3” Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali” e commissariamento ARIF”

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 3 (Abrogazioni)

1. E' Abrogato l'articolo 11 della legge regionale n. 4 del 29 marzo 2017 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia).”

Rosa Barone


Cristian Casili

depositato nelle sedute di approvazione dell'11/03/2019
MC



RITIRATO



Schema di Disegno di Legge Regionale n. 1 del 30/01/2019

“Integrazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 ‘Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali e commissariamento ARIF”

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente articolo 3:

“Art. 3

Modifiche all’art. 12 della Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3, “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali

1. Il comma 2 *quinquies* dell’art. 12 è sostituito dal seguente: «2 *quinquies*. Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale».
2. All’art. 12, dopo il comma 2 *quinquies*, è aggiunto il seguente: «2. *sexies*. Al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, in conformità alla normativa nazionale vigente, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono, finalizzata alla eventuale applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali».

Relazione illustrativa

Si propone l’adozione dell’emendamento al fine di perseguire l’obiettivo di uniformare la disciplina contrattuale applicabile al personale dipendente regionale, ivi compreso quello delle Agenzie regionali, come pure indicato nelle linee programmatiche del modello organizzativo “MAIA”.

Si riporta di seguito relazione dell’Avvocatura regionale «L’art. 12 L. R. 3/2010, istitutiva dell’ARIF, prevedeva ai commi 3, 4 e 5 quanto segue:

<3. Al personale operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto

Antonella Laricchia

depositato nello studio del 14 Mars 2019

gpe

%



disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell'Agenzia.

4. In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la Regione Puglia.

5. Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell'Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale>.

Tali disposizioni furono abrogate dall'art. 32 L.R. 45/2012 che così recitava:

< I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), sono abrogati.

2. Al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono>.

Successivamente, l'art. 23 L.R. 36/2017 ha stabilito quanto segue:

< All'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) dopo il comma 2 quater. è aggiunto il seguente:

"2 quinquies. Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell'agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.